

(N. 238-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 20 gennaio 1949 (V. stampato N. 244)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro delle Finanze

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 GENNAIO 1949

Comunicata alla Presidenza il 2 febbraio 1949

Attribuzioni della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta in sede amministrativa, in materia di ricorsi amministrativi e di contenzioso tributario.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, del Capo provvisorio dello Stato, fu istituita la Giunta *giurisdizionale* amministrativa della Val d'Aosta, composta del Presidente del Tribunale d'Aosta che l'avrebbe presieduta, di un consigliere della Prefettura di Torino, dell'Intendente di finanza d'Aosta, di due membri nominati dal consiglio della Valle e di alcuni supplenti.

A tale Giunta fu attribuito il giudicare su ricorsi *contenziosi* circa provvedimenti della Valle e di enti pubblici soggetti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione pubblica locale, nonchè sulle controversie devolute dalle vigenti leggi alle Giunte amministrative in sede *giurisdizionale* ed ai Consigli di prefettura.

Con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, dettandosi lo Statuto speciale per la Val d'Aosta, che fu costituita in Regione autonoma,

fu stabilito (articolo 43) che il « controllo sugli atti dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei consorzi e delle consorterie ed altri enti locali » sarebbe stato « esercitato dalla Regione nei modi e limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principi della legge dello Stato ».

Nè la prima nè la seconda delle due leggi sopracitate stabili da quale organo debbano essere, in Val d'Aosta, decisi i ricorsi *amministrativi* e *tributari* che dalle vigenti leggi sono attribuiti alle Giunte provinciali amministrative: per esempio in tema di licenze di commercio (vedi decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, articolo 3); in tema di tributi locali (testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, titolo III, Capo XIX, articoli 282-283 e decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 259, articolo 14); e così via.

Per queste materie — che non rientrano fra quelle attribuite dal decreto legislativo 1946, n. 367, alla Giunta *giurisdizionale* della Val d'Aosta, nè fra quelle che secondo la legge 1948, n. 4, andran sottoposte a *controllo* secondo una legge della Regione — la Valle ha chiesto che venga emanata una legge statale.

E il Governo ha redatto uno schema di disegno di legge, che ha preventivamente comunicato in visione alla Valle stessa, la quale a mezzo della propria Giunta regionale ha espresso parere favorevole.

Dopo ciò il Governo ha presentato il disegno di legge alla Camera dei deputati, la quale lo ha integralmente approvato.

Il disegno viene ora all'esame del Senato. Su tale disegno la Commissione osserva quanto appresso.

L'articolo 1 attribuisce alla Giunta *giurisdizionale* amministrativa della Val d'Aosta l'esercitare, in sede *amministrativa*, le funzioni prima accennate in tema di ricorsi *amministrativi* e *tributari*, e rende applicabili, circa l'esercizio di tali funzioni, « le stesse norme che regolano l'attività delle Giunte provinciali amministrative ». Nessun rilievo sembra doversi muovere circa questo articolo.

L'articolo 2 stabilisce che, quando la Giunta funziona in sede *amministrativa*, è presieduta, anzichè dal Presidente del Tribunale d'Aosta, dal rappresentante del Ministero dell'interno che secondo l'articolo 45 della legge 1948, n. 4, presiede la Commissione di coordinamento ivi prevista. Questa sostituzione nella presidenza della Giunta, per le materie in esame, sembra opportuna alla Commissione: il Presidente del Tribunale non è l'organo più adatto ad apprezzare ricorsi *amministrativi* e *tributari*; e d'altra parte la quantità di tali ricorsi obbligherebbe detto Presidente ad un'attività intensa che forse non sarebbe compatibile col laborioso esercizio delle sue funzioni giudiziarie e, inoltre, delle sue funzioni di presidente della Giunta *giurisdizionale*.

L'articolo 3 del disegno di legge attiene, veramente, non all'attribuzione di materie *amministrative* e *tributarie* alla Giunta *giurisdizionale*, secondo l'intitolazione del disegno di legge stesso; ma alla *durata in carica* dei membri della Giunta. A parte questo lieve rilievo formale, l'articolo 3 sembra anch'esso da approvare. Rileva al riguardo la Commissione che, circa la *durata in carica* dei membri della Giunta l'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 1946, n. 367, stabiliva: « I componenti della Giunta sono nominati annualmente con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con lo stesso decreto sono nominati i membri supplenti ». L'articolo 3 del disegno di legge, cogliendo occasione dal completamento che esso opera del decreto 1946, n. 367, stabilisce che i componenti della Giunta sieno nominati, anzichè per un anno, per due. La Commissione trova opportuna questa innovazione, intesa ad eliminare troppo frequenti mutamenti nella Giunta ed i relativi inconvenienti.

Per le suesposte considerazioni la Commissione propone l'approvazione del disegno di legge.

BISOLI, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, istituita dal decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, esercita, in sede amministrativa, le attribuzioni che a norma delle leggi vigenti competono alle Giunte provinciali amministrative in materia di ricorsi amministrativi e di contenzioso tributario, secondo le stesse norme che regolano l'attività delle Giunte provinciali amministrative.

Art. 2.

Della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, in sede amministrativa, fa parte in luogo del presidente del tribunale

d'Aosta, di cui all'articolo 1, n. 1, del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, il rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della Commissione di coordinamento, di cui all'articolo 45 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che la presiede.

Art. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, è modificato come segue:

« I componenti della Giunta sono nominati per un biennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con lo stesso decreto sono nominati i membri supplenti ».

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.